

NOTA

Oggetto: principali norme di interesse del DL sulla spending review

Agenzia per le infrastrutture stradali (art. 12)

Si interviene sulla “Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali”, istituita dall’art. 36, DL 111/2011, prevedendo (comma 78) che la mancata approvazione entro il 30 settembre 2012 dello statuto della stessa e del relativo DPR attuativo comporterà la soppressione dell’Agenzia stessa e il trasferimento delle attività e dei compiti ad essa attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza 1° ottobre 2012. Ciò comporterà il trasferimento al MIT delle risorse assegnate all’Agenzia, nonché quelle finanziarie, umane e strumentali dell’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali.

Riduzione della spesa per acquisti e relative procedure (art. 1)

La norma interviene in maniera significativa sugli acquisti di beni e servizi da parte della PA. In particolare:

- Si prevede la nullità dei contratti di acquisto di beni e servizi (comma 1) stipulati in violazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o di altre convenzioni previste dall’art. 26, comma 3, legge 488/99; detti contratti costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Sono fatti salvi i contratti stipulati tramite altre centrali di committenza a condizioni più favorevoli.
- Si stabilisce l’obbligo di prevedere nei bandi di gara (comma 2) criteri di partecipazione che favoriscano l’accesso delle PMI, chiarendo che sono illegittimi criteri che fissino, senza congrua motivazione, limiti di accesso relativi al fatturato aziendale.
- Le PA tenute a ricorrere (comma 3) alle convenzioni di Consip o a quelle previste dall’art. 26, comma 3, legge 488/99, possono stipulare contratti in autonomia, solo nell’ipotesi in cui non sia disponibile una convenzione per l’acquisto del bene di riferimento ovvero in caso di motivata urgenza. Detti contratti devono avere durata limitata e sono soggetti a condizione risolutiva nel caso di attivazione della convenzione.
- Si interviene sull’art. 33 del Codice dei Contratti pubblici (CCP), consentendo ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti di utilizzare per i propri acquisti (comma 4) anche le convenzioni su indicate (Consip ed altre centrali di committenza) nonché il mercato elettronico della PA, di cui all’art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento attuativo CCP).
- Si modifica l’art. 66, comma 7, CCP, in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, eliminando (comma 5) la previsione della pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali degli stessi.
- Si stabilisce che gli acquisti (di energia elettrica, gas, carburanti rete e extrarete, combustibili per il riscaldamento e telefonia, fissa e mobile) da parte delle PA e delle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, debbano avvenire (comma 7) attraverso le convenzioni stipulate da Consip ovvero tramite le centrali di committenza regionali. Eventuali altri contratti sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
- Le categorie merceologiche di cui al comma 7 possono essere ampliate (comma 9) tenuto conto il grado di standardizzazione dei beni e servizi, della domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato per dette ulteriori categorie.
- Viene stabilito (comma 11) che il Commissario straordinario per la *spending review* istituisca un elenco delle centrali di committenza e che Consip pubblichi i dati relativi ai contratti e alle convenzioni stipulati dalle centrali di committenza.

- Viene previsto (comma 12) che l'aggiudicatario di una convenzione possa fornire, in corso di durata della convenzione e di contratti attuativi, condizioni economiche migliorative della stessa rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione.

- Si prevede (comma 13) la possibilità per le PA che abbiano stipulato contratti di fornitura di beni e servizi di recedere in qualsiasi tempo dagli stessi, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, successivamente alla data di stipula di detti contratti, siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. Non sono possibili deroghe contrattuali a detta disposizione e il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1339 c.c. è inserito automaticamente nei contratti. Le PA danno notizia dell'esercizio del diritto di recesso alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno.

- CONSIP e le centrali di committenza regionali potranno stipulare convenzioni (comma 14) con operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni migliorative tali da determinare il punteggio attribuito all'aggiudicatario della procedura.

- Sono introdotte misure transitorie (commi 15 e 16) dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula di convenzioni quadro, sia da parte di Consip che da parte di centrali di committenza regionali. In particolare, si prevede che le quantità e gli importi massimi delle convenzioni-quadro esistenti ovvero quelle aggiudicate al 31 dicembre 2012 siano aumentate automaticamente in misura pari alla quantità o all'importo originario. Dette convenzioni sono prorogate al 30 giugno 2013. L'aggiudicatario può recedere dal contratto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione ovvero dall'aggiudicazione della convenzione. L'obiettivo è quello di assicurare l'approvvigionamento necessario di beni/servizi alle PA nell'attesa dell'entrata a regime del novellato sistema di acquisti.

- Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta (commi 19 e 20) un programma di dismissione di beni immobili, avvalendosi di Consip. Le risorse derivanti dalle procedure di alienazione dovranno essere utilizzate nella misura pari ad almeno l'80% per progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

- Per ciascun ministero (commi 21-23) sono stabiliti tagli (riportati nell'allegato 1 al DL), mentre per il ministero della giustizia sono definiti specificamente (comma 26).

- Sono previste modifiche (comma 24) all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento agli obblighi del personale dirigente nella PA cui sono attribuiti anche compiti di monitoraggio e controllo delle attività cui sono preposti, in ordine al contrasto della corruzione.

Proroghe termini e modifica norma su compensazione debiti/crediti

È prorogato al 27 luglio 2012 il termine di presentazione delle domande di pagamento con titoli di Stato dei crediti nei confronti delle amministrazioni statali per forniture di beni e servizi (art. 6, comma 18).

Si ricorda che la possibilità di estinzione dei debiti dei Ministeri con titoli di Stato - misura alla quale sono al momento destinati 2 miliardi - è stata prevista dall'articolo 35 del DL Liberalizzazioni e attuata con il decreto MEF del 22 maggio 2012, che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno, aveva fissato al 28 giugno il termine per le domande. Visti i tempi stretti di presentazione delle istanze, l'opportunità di una proroga era stata segnalata anche da Confindustria.

Viene modificata (art. 16, comma 10) la norma che consente la compensazione tra crediti certificati verso la PA e debiti iscritti a ruolo (articolo 28-quater del DPR 602/73). Ciò al fine di prevedere che, qualora gli importi utilizzati in compensazione non siano restituiti allo Stato dalle amministrazioni debentrici, lo stesso Stato possa recuperare tali importi mediante riduzione dei trasferimenti previsti a favore di tali enti.

La disposizione - che non si applica alle risorse destinate al finanziamento corrente del SSN - è contenuta anche nel decreto del MEF attuativo della suddetta norma sulla compensazione.

Società pubbliche (art. 4)

La norma dispone, al comma 1, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2. D.Lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", le quali per l'anno 2011 abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi verso la PA superiore al 90%, siano sciolte entro il 31 dicembre 2013 ovvero che le relative quote societarie vengano alienate con procedura ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013, con contestuale assegnazione del servizio per 5 anni dal 1° gennaio 2014.

Al comma 2 si chiarisce, inoltre, che la norma non si applicherà alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, a quelle che svolgono funzioni di centrali di committenza, nonché a SOGEI e CONSIP e alle società che operano a tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e per assicurare l'efficacia della distribuzione degli aiuti di stato al settore agricolo.

Nei confronti delle società pubbliche sono inoltre previsti una serie di limiti, riguardanti la composizione dei Consigli di amministrazione (tetto di 3 consiglieri ovvero di 3 o 5 consiglieri nel caso di società a controllo totalitario), la gratuità della carica per i consiglieri dipendenti dell'amministrazione controllante, l'assunzione di personale, gli affidamenti diretti (ammessi dal 1° gennaio 2014 solo in favore di società a totale partecipazione pubblica e per importi inferiori a 200.000 euro).

La stretta sui CdA si applica dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del Decreto. Tali misure non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

Al comma 6, viene inoltre previsto che le PA possano acquisire convenzioni per l'erogazione di servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato, di cui agli artt. da 11 a 42 del Codice Civile, a seguito dell'esperimento di procedure di selezione previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria. Detti enti non potranno ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Viene altresì imposto che l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività delle PA avvenga da queste ultime mediante il ricorso alle procedure concorrenziali di cui al codice dei contratti pubblici (CCP). Gli affidamenti diretti, dal 1° gennaio 2014, potranno essere utilizzati solo per acquisti da società interamente pubbliche che rispettino i requisiti delle società *in house* e per importi di valore non superiori a 200.000 euro annui.

La disposizione non si applicherà alle società quotate in borsa e alle loro controllate.